

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 83/2001 della Commissione del 17 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 84/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 .....	3
	Regolamento (CE) n. 85/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	4
	Regolamento (CE) n. 86/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	6
*	<b>Regolamento (CE) n. 87/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</b>	8
*	<b>Regolamento (CE) n. 88/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa .....</b>	14
*	<b>Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità .....</b>	16
*	<b>Regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli .....</b>	22
	Regolamento (CE) n. 91/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	24



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 92/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	27
Regolamento (CE) n. 93/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 2001 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo .....	29
Regolamento (CE) n. 94/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	30

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2001/48/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione .....** 32

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 83/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 gennaio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,4
	204	47,3
	624	165,6
	999	103,8
0707 00 05	052	104,3
	624	208,9
	628	142,5
	999	151,9
0709 90 70	052	105,1
	204	96,5
	999	100,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,8
	204	54,6
	212	48,4
	220	41,9
	999	47,7
0805 20 10	052	47,4
	204	95,8
	999	71,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,5
	204	78,5
	624	70,0
	999	72,3
0805 30 10	052	56,9
	600	73,9
	999	65,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	83,3
	060	38,4
	400	91,0
	404	82,8
	720	110,8
	999	81,3
0808 20 50	052	189,0
	400	107,8
	720	57,9
	999	118,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 84/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventitreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,573 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 85/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,35	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	9,88	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 86/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 gennaio 2001**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,  
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 42/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 42/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione,

attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 42/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 6.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,34 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,73 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,34 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,73 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,59
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,56
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,56
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 87/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 gennaio 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	58,40 347,23 517,24	803,59 383,07 2 355,82	114,22 45,99 37,42	436,05 113 076,62	19 899,53 128,69	9 716,81 11 707,99
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	10,30 61,23 91,22	141,71 67,56 415,45	20,14 8,11 6,60	76,90 19 941,06	3 509,28 22,70	1 713,56 2 064,70
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	127,54 758,32 1 129,62	1 754,98 836,60 5 144,93	249,45 100,45 81,73	952,30 246 951,10	43 459,12 281,06	21 220,80 25 569,39
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	56,60 336,50 501,27	778,78 371,24 2 283,07	110,69 44,57 36,27	422,58 109 584,94	19 285,05 124,72	9 416,77 11 346,46
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 489,61	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 35,42	412,76 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	11,97 71,17 106,01	164,70 78,51 482,84	23,41 9,43 7,67	89,37 23 175,80	4 078,54 26,38	1 991,52 2 399,63
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 657,99	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 47,61	554,70 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	116,12 690,42 1 028,47	1 597,84 761,69 4 684,25	227,11 91,45 74,41	867,03 224 838,70	39 567,72 255,89	19 320,66 23 279,87
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 800,32	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 57,90	674,69 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	20,46 121,65 181,21	281,54 134,21 825,35	40,02 16,11 13,11	152,77 39 616,08	6 971,74 45,09	3 404,26 4 101,86
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	117,49 698,56 1 040,60	1 616,69 770,68 4 739,51	229,79 92,53 75,29	877,26 227 491,20	40 034,51 258,91	19 548,59 23 554,51
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	356,09 2 117,19 3 153,85	4 899,84 2 335,77 14 364,44	696,44 280,44 228,18	2 658,78 689 476,90	121 336,00 784,71	59 247,58 71 388,65

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	167,19 994,08 1 480,83	2 300,62 1 096,71 6 744,54	327,00 131,67 107,14	1 248,38 323 730,21	56 970,91 368,44	27 818,52 33 519,13
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> spp., vulgaris var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	128,47 763,85 1 137,86	1 767,78 842,71 5 182,45	251,26 101,18 82,32	959,24 248 752,03	43 776,05 283,11	21 375,56 25 755,86
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 397,10	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 101,08	1 177,80 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	397,84 2 365,45 3 523,67	5 474,41 2 609,66 16 048,85	778,11 313,32 254,94	2 970,56 770 326,82	135 564,18 876,73	66 195,11 79 759,88
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	367,21 2 183,36 3 252,42	5 052,99 2 408,77 14 813,41	718,21 289,21 235,31	2 741,88 711 027,00	125 128,44 809,23	61 099,40 73 619,96
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	109,28 649,75 967,89	1 503,73 716,83 4 408,35	213,73 86,07 70,03	815,96 211 595,78	37 237,19 240,82	18 182,68 21 908,69
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 656,04	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 47,46	553,06 143 419,52	25 239,35 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	2 154,59 12 810,61 19 083,20	29 647,80 14 133,18 86 915,95	4 214,01 1 696,88 1 380,66	16 087,68 4 171 867,98	734 176,54 4 748,09	358 493,61 431 956,51
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	221,28 1 315,65 1 959,85	3 044,84 1 451,48 8 926,29	432,78 174,27 141,79	1 652,21 428 451,82	75 400,10 487,63	36 817,38 44 362,04
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	56,19 334,09 497,67	773,19 368,58 2 266,69	109,90 44,25 36,01	419,55 108 798,82	19 146,71 123,83	9 349,21 11 265,06
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 563,08	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 113,09	1 317,72 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	92,65 550,85 820,57	1 274,85 607,72 3 737,37	181,20 72,97 59,37	691,77 179 389,41	31 569,43 204,17	15 415,15 18 574,04

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	143,05 850,54 1 267,00	1 968,42 938,35 5 770,63	279,78 112,66 91,67	1 068,11 276 984,00	48 744,39 315,24	23 801,57 28 679,01
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	93,93 558,49 831,95	1 292,53 616,15 3 789,20	183,71 73,98 60,19	701,36 181 877,13	32 007,23 207,00	15 628,92 18 831,62
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	154,83 920,56 1 371,31	2 130,48 1 015,60 6 245,74	302,82 121,94 99,21	1 156,05 299 788,62	52 757,61 341,20	25 761,19 31 040,21
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	55,57 330,40 492,17	764,64 364,51 2 241,63	108,68 43,76 35,61	414,91 107 595,81	18 935,00 122,46	9 245,84 11 140,50
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	57,97 344,68 513,45	797,70 380,27 2 338,56	113,38 45,66 37,15	432,86 112 248,28	19 753,75 127,75	9 645,63 11 622,22
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	207,19 1 231,91 1 835,10	2 851,03 1 359,09 8 358,11	405,23 163,18 132,77	1 547,04 401 180,04	70 600,74 456,59	34 473,88 41 538,31

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	69,98 416,07 619,79	962,91 459,02 2 822,88	136,86 55,11 44,84	522,50 135 495,14	23 844,80 154,21	11 643,26 14 029,21
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	78,81 468,60 698,04	1 084,49 516,98 3 179,30	154,14 62,07 50,50	588,47 152 602,86	26 855,46 173,68	13 113,35 15 800,55
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	107,40 638,55 951,21	1 477,81 704,47 4 332,36	210,05 84,58 68,82	801,90 207 948,62	36 595,36 236,67	17 869,27 21 531,07
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	122,72 729,66 1 086,93	1 688,66 804,99 4 950,51	240,02 96,65 78,64	916,31 237 619,05	41 816,84 270,44	20 418,89 24 603,15
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	411,80 2 448,44 3 647,30	5 666,47 2 701,22 16 611,91	805,41 324,32 263,88	3 074,78 797 353,08	140 320,34 907,48	68 517,51 82 558,19
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	182,90 1 087,47 1 619,94	2 516,75 1 199,74 7 378,14	357,72 144,04 117,20	1 365,65 354 142,23	62 322,90 403,06	30 431,87 36 668,00
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	276,97 1 646,80 2 453,14	3 811,21 1 816,82 11 173,01	541,71 218,13 177,48	2 068,06 536 291,99	94 378,11 610,37	46 084,21 55 527,84
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	179,92 1 069,76 1 593,55	2 475,75 1 180,20 7 257,96	351,89 141,70 115,29	1 343,41 348 373,89	61 307,77 396,49	29 936,19 36 070,74
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	308,19 1 832,43 2 729,67	4 240,83 2 021,61 12 432,47	602,77 242,72 197,49	2 301,18 596 744,86	105 016,76 679,17	51 279,00 61 787,15
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 747,24 10 388,64 15 475,34	24 042,61 11 461,17 70 483,66	3 417,31 1 376,07 1 119,63	13 046,15 3 383 136,91	595 373,53 3 850,42	290 717,01 350 291,05
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 661,21 9 877,09 14 713,31	22 858,71 10 896,81 67 012,94	3 249,04 1 308,31 1 064,50	12 403,74 3 216 546,05	566 056,42 3 660,82	276 401,65 333 042,18
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	85,34 507,39 755,82	1 174,25 559,77 3 442,45	166,90 67,21 54,68	637,18 165 233,73	29 078,28 188,06	14 198,73 17 108,35

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	113,50	1 561,85	221,99	847,50	38 676,45	18 885,46
		b)	674,86	744,54	89,39	219 774,20	250,13	22 755,49
		c)	1 005,30	4 578,74	72,73			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	148,67	2 045,71	290,77	1 110,05	50 658,35	24 736,14
		b)	883,94	975,19	117,08	287 859,84	327,62	29 805,10
		c)	1 316,75	5 997,22	95,27			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	142,59	1 962,02	278,87	1 064,65	48 586,15	23 724,30
		b)	847,78	935,30	112,30	276 084,80	314,22	28 585,91
		c)	1 262,88	5 751,90	91,37			

**REGOLAMENTO (CE) N. 88/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della concessione dell'aiuto per il lino e la canapa di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2000 <sup>(4)</sup> definisce le condizioni che permettono di considerare le superfici come aventi subito il raccolto. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento fissa una data limite di presentazione delle domande di aiuti per il lino e la canapa. Nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001 si sono verificate circostanze eccezionali che hanno ritardato il raccolto e ne hanno alterato la qualità in alcune zone. Per tener conto di questa situazione particolare è opportuno stabilire condizioni specifiche applicabili al raccolto della campagna 2000/2001 per le zone interessate.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 4, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 1164/89, nelle zone descritte in allegato le superfici colpite da inondazioni che hanno reso impossibile l'operazione quale definita dalla disposizione di cui sopra, ad esclusione di tutte le altre, possono essere considerate aventi subito il raccolto nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/2001, a condizione che su tali superfici sia stata eseguita la semina e siano stati effettuati i normali lavori colturali, e che sia dimostrato conclusivamente per lo Stato membro che la fine del ciclo vegetativo della pianta è dovuta alle succiate inondazioni.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1164/89, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 la domanda di aiuti relativa alle superfici considerate aventi subito il raccolto, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, può essere presentata entro il 30 aprile 2001.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 148 del 22.6.2000, pag. 34.

*ALLEGATO*

Le seguenti zone della Gran Bretagna: South-West, Wessex, South-East, East Midlands, North-East, North Mercia, Galles meridionale, Scozia.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 89/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

- (1) Taluni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modificazioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
- (2) Tali modificazioni derivano da decisioni prese dagli Stati membri o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applica-

zione delle leggi sulla sicurezza e la previdenza sociale secondo il diritto comunitario.

- (3) Il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è stato ottenuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Anna DIAMANTOPOULOU

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

## ALLEGATO

## 1. L'allegato 1 è così modificato:

nella sezione «O. REGNO UNITO»:

i) è aggiunto il seguente punto 1b:

«1b. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar»;

iii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority».

## 2. L'allegato 2 è così modificato:

a) nella sezione «C. GERMANIA»:

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel»

b) nella sezione «D. SPAGNA»:

il punto 6 è così modificato:

«a) per pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'Economia e del Commercio);

b) per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile: La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid»

c) nella sezione «O. REGNO UNITO»:

al punto 2 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gibraltar: principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar».

## 3. L'allegato 3 è così modificato:

a) nella sezione «C. GERMANIA»:

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel»

b) nella sezione «J. PAESI BASSI»:

il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda»

c) nella sezione «O. REGNO UNITO»:

i) al punto 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Indennità pecuniarie (eccetto sussidi familiari):

- |                     |   |
|---------------------|---|
| — Gran Bretagna:    | Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne NE 98 1BA;  |
| — Irlanda del Nord: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP; |
| — Gibilterra:       | Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra»  |

iii) al punto 3 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gibilterra: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra»

4. L'allegato 4 è così modificato:

a) nella sezione «C. GERMANIA»:

i) il seguente punto 5 bis è inserito:

«5 bis Pensioni per impiegati statali: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ente assicurativo federale per impiegati), Berlino»

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel»

b) nella sezione «D. SPAGNA»:

il punto 7 è così modificato:

«a) per le pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'Economia e del commercio);

b) per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile: La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid»

c) nella sezione «J. PAESI BASSI»:

il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda»

d) la sezione «O. REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«Gran Bretagna:

a) contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati: National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b) tutte le altre questioni: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA

Irlanda del Nord:	Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP
Gibilterra:	Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA»

5. L'allegato 5 è così modificato:

- a) la sezione «20. DANIMARCA-ITALIA» è sostituita dalla seguente:
- «a) scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo I, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento];
  - b) accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);
- b) la sezione «24. DANIMARCA-PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);
- c) la sezione «45. SPAGNA-PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- d) la sezione «50. SPAGNA-REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- e) nella sezione «53. FRANCIA-ITALIA», sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):
- «d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione;
  - e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato»;
- f) la sezione «55. FRANCIA-PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:
- «a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione;
  - b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;
  - c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- g) la sezione «57. FRANCIA-PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- h) la sezione «58. FRANCIA-REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
- «a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);
  - b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;

i) la sezione «63. GRECIA-AUSTRIA» è sostituita dalla seguente:

«Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999»;

j) la sezione «94. AUSTRIA-PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:

«Accordo del 16 dicembre 1998 sul rimborso delle prestazioni in natura».

6. L'allegato 10 è così modificato:

a) la sezione «D. SPAGNA» è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 8:

«8. Regimi speciali per impiegati statali

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Regime previdenziale generale per gli impiegati statali, servizi centrali), Madrid»

ii) è aggiunto il seguente punto 9:

«9. Regime speciale per gli ufficiali delle forze armate

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas Madrid»

iii) è aggiunto il seguente punto 10:

«10. Regime speciale per i funzionari del sistema giudiziario

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Mutualidad General Judicial (Regime previdenziale generale per il settore giuridico), Madrid»

b) la sezione «J. PAESI BASSI» è così modificata:

il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, nei confronti del personale ausiliario delle Comunità europee, che non è residente nei Paesi Bassi (solo per le prestazioni in natura):

l'assicurazione sanitaria a cui l'interessato è affiliato»

c) la sezione «O. REGNO UNITO» è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 14, lettera c), 14, paragrafo 3, lettera d), e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, lettera a), 12, lettera a), e 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

Department of Social Security, Benefits Agency,  
Pensions and Overseas Benefits Directorate,  
Newcastle upon Tyne, NE98 1BA;

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Northern  
Ireland Social Security Agency, Network Support  
Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings,  
Belfast BT4 3SP»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 90/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Nel caso di esportazioni di prodotti presentati alla rinfusa o in unità non standardizzate, per i quali è ammesso che la massa netta esatta dei prodotti può essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000 <sup>(4)</sup>, prevede l'applicazione di una riduzione della restituzione qualora risulti che la massa netta effettivamente caricata sia inferiore ad una certa percentuale della massa netta stimata. Per l'applicazione di tale disposizione occorre tuttavia tener conto delle limitazioni inerenti ai mezzi di trasporto destinati alla navigazione marittima o interna. Effettivamente, per i prodotti esportati alla rinfusa può succedere che le quantità dichiarate non vengano totalmente caricate a causa, in particolare, della possibile decisione del responsabile del mezzo di trasporto di sospendere l'operazione di carico per motivi tecnici oppure a causa di un eccesso di carico imputabile ad altri esportatori.

(2) Poiché alcuni tagli di suino non sono presentati in imballaggi e non sono, per loro natura, omogenei, occorre estendere la categoria delle unità non standardizzate a questo tipo di prodotti.

(3) Per quanto concerne la nozione di luogo di carico, nell'esportazione di prodotti agricoli sono possibili molte situazioni commerciali ed amministrative differenti. È pertanto difficile prevedere una regola unica ed occorre consentire agli Stati membri di determinare il luogo più appropriato per effettuare i controlli fisici sui prodotti agricoli esportati oggetto di una restituzione. A tal fine, sembra giustificato poter determinare, in particolare, il luogo di carico in modo differente a seconda che i prodotti siano caricati in container, oppure, al contrario, alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni e non caricati successivamente in container. Occorre inoltre,

qualora i motivi siano debitamente giustificati, consentire alle autorità doganali di accettare la presentazione di una dichiarazione di esportazione per i prodotti agricoli oggetto di una restituzione, in un ufficio doganale diverso da quello competente del luogo in cui i prodotti saranno caricati.

- (4) Occorre prevedere la possibilità per i prodotti in regime di merci in reintroduzione, che quest'ultima venga effettuata dallo Stato membro d'origine dei prodotti o dallo Stato membro d'esportazione della prima esportazione.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 800/1999.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 5, paragrafo 6, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 6, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate.»

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve

- a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;
- b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione:

- se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container,
- se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità.

Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esporta-

zione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CEE) n. 386/90, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuare un controllo fisico esauriente.»

4) All'articolo 25, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La presente disposizione si applica soltanto se è stato fatto ricorso al regime delle reintroduzioni nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione oppure nello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (\*), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

(\*) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta degli esportatori, le disposizioni dell'articolo 1, punto 1, sono applicabili alle pratiche di restituzioni non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 91/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 gennaio 2001**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	222,92	73,68	107,12	0,00	167,19
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	222,92	73,68	107,12	0,00	167,19
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	222,92	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	314,11	255,83	239,06	292,46	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	207,19	260,59	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	31,87	31,87	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 92/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 gennaio 2001**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000 <sup>(4)</sup>.
- (7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(6)</sup>, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(9)</sup>.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 335 del 30.12.2000, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.  
<sup>(6)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.  
<sup>(7)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.  
<sup>(8)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.  
<sup>(9)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	65,00
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	65,00
0210 12 19 9100	P05	EUR/100 kg	14,00
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	68,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	55,00
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	20,00
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	15,00
1602 41 10 9210	P05	EUR/100 kg	45,00
1602 42 10 9210	P05	EUR/100 kg	24,00
1602 49 19 9120	P05	EUR/100 kg	15,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 93/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 2001 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni

speciali per il primo trimestre 2001. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il primo trimestre 2001 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

*Articolo 2*

Nei primi dieci giorni del secondo trimestre 2001 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 2 500 t.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.<sup>(2)</sup> GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 94/2001 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2001****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2664/2000 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 305 del 6.12.2000, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	272,0	8	01
		282,5	5	02
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	258,0	8	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	282,1	1	01

(<sup>1</sup>) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

**che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione**

(2001/48/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'evoluzione verso la società dell'informazione e della conoscenza dovrebbe incidere sulla vita dei cittadini dell'Unione europea rinnovando, tra l'altro, le condizioni di accesso alla conoscenza nonché le sue modalità di appropriazione.

(2) Il vertice di Lisbona ha sottolineato la necessità di colmare il divario digitale nell'emergente società dell'informazione e di rafforzare la coesione sociale.

(3) I contenuti digitali sono determinanti nell'ambito di questa evoluzione, poiché quattro milioni di europei sono attualmente impiegati in tale settore. La produzione di contenuti ha comportato la rapida creazione di posti di lavoro negli ultimi anni e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi questi posti di lavoro sono stati creati nel contesto di piccole società emergenti. Ciò modificherà radicalmente i termini di

accesso alla conoscenza o i termini della sua appropriazione, e costituisce pertanto una risorsa importante per la crescita economica, l'impresa e l'occupazione e lo sviluppo professionale, sociale e culturale nonché la creatività e la capacità innovativa dei cittadini in Europa ora e in futuro.

(4) I settori della cultura, dell'istruzione, della formazione e degli svaghi partecipano al potenziale economico e sociale dello sviluppo dei contenuti digitali.

(5) Le strutture e l'ambiente in cui opera l'industria dei contenuti sono in rapida evoluzione.

(6) Il rispetto della proprietà intellettuale e l'etichettatura delle opere sono requisiti di base per l'aumento della distribuzione e l'utilizzazione del contenuto digitale sulle reti mondiali.

(7) Numerosi ostacoli si frappongono al pieno sviluppo dell'industria europea dei contenuti e dei relativi mercati.

(8) La dichiarazione ministeriale di Bonn, formulata nella conferenza del 6-8 luglio 1997, sul ruolo delle reti globali per la società dell'informazione, esamina con particolare attenzione gli sviluppi del commercio elettronico, ponendo le basi del dibattito in corso sui contenuti di Internet, sugli aspetti inerenti alla gestione e sul commercio elettronico.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 14.12.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 29.11.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Parere reso il 14.12.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(9) L'8 dicembre 1999 la Commissione ha adottato l'iniziativa «eEurope» che ha ottenuto successivamente l'apprezzamento degli Stati membri al Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999.

- (10) Il Consiglio, nelle conclusioni adottate il 17 dicembre 1999 <sup>(1)</sup> sulle industrie culturali e l'occupazione in Europa ha sottolineato che i progressi compiuti nelle tecnologie della comunicazione e nella società dell'informazione hanno accresciuto sostanzialmente il numero dei canali di distribuzione, incrementando la domanda di nuovi contenuti nei programmi.
- (11) Il 23 e il 24 marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale e veicolandola in rete.
- (12) Le azioni comunitarie in materia di contenuto delle informazioni dovrebbero rispettare il carattere multilinguistico e multiculturale dell'Unione europea e favorire iniziative che facilitino l'accesso alle informazioni digitali nelle lingue degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.
- (13) Le valutazioni intermedie del programma INFO2000 istituito dalla decisione 96/339/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e del programma SIML (Società dell'informazione multilingue) istituito dalla decisione 96/664/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> sottolineano la necessità di dare seguito in maniera incisiva alle azioni avviate nei settori dei contenuti digitali e linguistici e della diversità culturale.
- (14) Occorrono provvedimenti che incoraggino le piccole e medie imprese (PMI) a partecipare all'evoluzione della società dell'informazione.
- (15) Occorre prestare particolare attenzione alle differenze nel grado di evoluzione dei sistemi di fornitura e di uso dei servizi d'informazione e delle nuove tecniche di comunicazione e dei contenuti collegati negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione, con particolare riferimento alla coesione interna della Comunità e ai rischi associati ad una società dell'informazione a due velocità. La presenza di contenuti in lingue diverse promuove la parità di accesso dei cittadini alla società dell'informazione e riduce le discriminazioni.
- (16) Nel gennaio 1999 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione, aprendo un dibattito a livello europeo al riguardo.
- (17) L'accesso all'informazione proveniente dal settore pubblico deve rispettare gli obblighi specifici delle autorità pubbliche e la tutela della confidenzialità dei dati personali [direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>].
- (18) L'utilizzazione delle informazioni del settore pubblico dovrebbe rispettare le disposizioni degli Stati membri sui diritti di proprietà del materiale digitalizzato.
- (19) Dovrebbe essere incoraggiata la rimozione delle barriere che ostacolano l'accesso alle informazioni del settore pubblico, tra l'altro incentivando gli scambi delle migliori pratiche.
- (20) Poiché gli obiettivi delle azioni prospettate non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (21) Tutte le azioni in materia di contenuti dovrebbero risultare complementari alle altre iniziative comunitarie in corso ed essere attuate in sinergia con le azioni previste nell'ambito del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo, del programma quadro a favore della cultura, dei programmi Media, nonché con le azioni della Comunità in materia di istruzione, le azioni per le PMI, i Fondi strutturali, il piano d'azione eEurope e il piano d'azione per il capitale di rischio.
- (22) La Commissione dovrebbe garantire mediante opportuni dispositivi di coordinamento la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.
- (23) Occorre verificare lo stato di avanzamento del presente programma in modo permanente e sistematico, per poterlo eventualmente adeguare agli sviluppi del mercato dei contenuti digitali. A tempo debito occorrerà effettuare una valutazione indipendente dello stato di avanzamento del programma, allo scopo di reperire le informazioni necessarie per determinare gli obiettivi di successive azioni in materia di contenuti. Questa valutazione intermedia dovrebbe essere presentata a un momento opportuno per consentire di procedere ad azioni correttive nella seconda fase del programma. A conclusione del presente programma occorre effettuare una valutazione finale dei risultati ottenuti ed elaborare una relazione destinata al Parlamento europeo concernente la politica futura dei contenuti e il successo/impatto del programma quanto alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nella presente decisione.
- (24) Per attuare il presente programma è auspicabile instaurare rapporti di cooperazione con le organizzazioni internazionali e con i paesi terzi.
- (25) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 8 del 12.1.2000, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(26) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È adottato un programma pluriennale denominato «Contenuti digitali europei per le reti globali» (in prosieguo «eContent»).

Il programma ha i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a incentivare l'uso e l'accesso per tutti a Internet incrementando la disponibilità dei contenuti digitali europei sulle reti globali, per sostenere così lo sviluppo professionale, sociale e culturale dei cittadini dell'Unione europea e facilitare l'integrazione economica e sociale di cittadini dei paesi candidati nella società dell'informazione;
- b) incentivare l'accesso al potenziale dei contenuti digitali europei e la loro utilizzazione, soprattutto promuovendo un uso più efficace delle informazioni detenute dal settore pubblico;
- c) promuovere la diversità culturale e il multilinguismo, soprattutto nelle lingue dell'Unione europea, in relazione ai contenuti digitali sulle reti globali e aumentare le opportunità di esportazione delle imprese europee di contenuti, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), tramite l'adattamento di tali contenuti alle varie lingue e culture;
- d) creare le condizioni favorevoli per la riduzione della frammentazione del mercato e per la commercializzazione, la distribuzione e l'utilizzazione dei contenuti digitali europei sulle reti globali, così da incentivare l'attività economica e incrementare le prospettive occupazionali.

#### Articolo 2

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione avvia sotto la propria guida le seguenti azioni, secondo le linee di azione definite nell'allegato I e gli strumenti di attuazione del programma di cui all'allegato III:

- a) migliorare l'accesso alle informazioni del settore pubblico e svilupparne l'utilizzazione;
- b) incrementare la produzione dei contenuti in un contesto multilinguistico e multiculturale;
- c) aumentare il dinamismo del mercato dei contenuti digitali.

#### Articolo 3

1. La durata del programma è di quattro anni a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del programma per il periodo di cui al paragrafo 1 è pari a 100 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Nell'allegato II figura una ripartizione indicativa delle spese previste.

#### Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con altri programmi comunitari. Ogni due anni la Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

2. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi e altre politiche e azioni comunitarie attinenti allo sviluppo e all'uso dei contenuti digitali europei e alla promozione della diversità linguistica nella società dell'informazione.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

- a) adozione del programma di lavoro;
- b) determinazione dei criteri e dei contenuti degli inviti a presentare le proposte in linea con gli obiettivi indicati all'articolo 1;
- c) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, il cui importo stimato è pari o superiore a 700 000 EUR;
- d) eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'allegato III;
- e) partecipazione ai progetti da parte di soggetti giuridici di paesi terzi e di organizzazioni internazionali diversi da quelli specificati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

4. Quando l'importo dei progetti di cui al paragrafo 3, lettera c) è inferiore a 700 000 EUR, la Commissione informa il comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, circa i progetti e i risultati della loro valutazione. Questo limite può essere riveduto in base all'esperienza al termine di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

La Commissione informa detto comitato sullo stato di avanzamento del programma nel suo complesso almeno ogni sei mesi.

#### Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 6*

1. Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a un'efficace valutazione ex ante, ad un follow up e a una valutazione ex post.

2. In fase di attuazione dei progetti e a conclusione dei medesimi la Commissione ne valuta le modalità di attuazione e il relativo impatto per stabilire se sono stati effettivamente conseguiti gli obiettivi prefissati.

3. I beneficiari prescelti sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale.

4. Trascorsi due anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione e a conclusione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati ottenuti grazie all'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 2. Sulla base di tali risultati, la Commissione può presentare proposte per adeguare l'indirizzo del programma.

*Articolo 7*

1. Al programma può partecipare qualunque soggetto giuridico con sede in uno Stato EFTA che aderisce allo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.

2. Al programma possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

a) i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni definite negli accordi europei, nei relativi protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

b) Cipro, Malta e la Turchia, conformemente ad accordi bilaterali da concludere.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità in forza del programma, soggetti giuridici con sede in paesi terzi e organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma e tenga conto del principio del vantaggio reciproco.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. PIERRET

## ALLEGATO I

## LINEE DI AZIONE

Le linee di azione sono strumenti per attuare una strategia europea di sviluppo dell'industria dei contenuti digitali. Tali azioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici del programma eContent, vale a dire:

- contribuire a incentivare l'uso e l'accesso per tutti a Internet incrementando la disponibilità dei contenuti digitali europei sulle reti globali per sostenere lo sviluppo professionale sociale e culturale dei cittadini dell'Unione europea e favorire l'integrazione economica e sociale dei cittadini dei paesi candidati nella società dell'informazione,
- incentivare l'accesso alle potenzialità europee in materia di contenuti e loro utilizzazione, in particolare promuovendo un uso più efficace delle informazioni detenute dal settore pubblico,
- promuovere la diversità culturale e il multilinguismo, soprattutto nelle lingue dell'Unione europea, in relazione ai contenuti digitali sulle reti globali e aumentare le opportunità di esportazione delle imprese europee di contenuti, in particolare delle PMI, adattando i loro contenuti alle varie culture e lingue,
- creare le premesse ideali per la riduzione della frammentazione del mercato e la commercializzazione, la distribuzione e l'uso dei contenuti digitali europei sulle reti globali, stimolando così l'attività economica e incrementando le prospettive occupazionali, assicurando la diversità culturale, valorizzando il patrimonio europeo e favorendo l'accesso alla conoscenza.

Le tre linee di azione del nuovo programma sono strettamente interconnesse. In effetti gli aspetti linguistici sono essenziali per lo sfruttamento transnazionale delle informazioni del settore pubblico e l'accesso agevolato a capitali per l'avvio di nuove società che operano su Internet è fondamentale per le industrie del settore linguistico; le informazioni detenute dal settore pubblico sono un'opportunità di cui si devono avvalere le imprese operanti nei settori legati a Internet in collaborazione con gli organismi del settore pubblico; gli studi strategici da elaborare in stretta cooperazione tra il settore pubblico e quello privato agevoleranno l'individuazione dei campi di attività prioritari emergenti, ecc.

Il programma eContent si prefigge di sostenere progetti conformi ai succitati scopi e che presentano aspetti comuni. Essi dovrebbero essere:

- uno strumento contro gli ostacoli che, a livello europeo, intralciano la realizzazione e il funzionamento del mercato unico, nei settori di cui trattasi,
- progetti ad alto rischio/alto rendimento,
- intersettoriali e transnazionali,
- estensibili, fungendo da moltiplicatori,
- orientati all'utente.

Per quanto riguarda questi progetti occorrerà ricorrere alla tecnologia esistente (stato dell'arte).

## 1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL SETTORE PUBBLICO E SVILUPPARNE L'UTILIZZAZIONE

Il Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione, pubblicato nel gennaio 1999, ha dato l'avvio ad un dibattito a livello europeo sull'accesso e lo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico. Questo dibattito ha contribuito ad aumentare la sensibilizzazione dei privati e delle amministrazioni pubbliche e potrebbe costituire una base importante per migliorare le condizioni d'uso in Europa di contenuti ad alto valore aggiunto educativo, culturale, sociale e professionale e di sviluppo di nuovi beni e servizi multimediali garantendone una vasta accessibilità. Contemporaneamente, è necessario accelerare ed estendere i progetti pilota di cooperazione tra pubblico e privato avviati nell'ambito del programma INFO2000. Inoltre, la partecipazione dei paesi candidati alle iniziative di questa linea di azione faciliterà l'integrazione futura di tali paesi. Una migliore gestione delle informazioni (ad esempio nell'ambito dei registri catastali del patrimonio culturale o dell'accesso multilinguistico alle informazioni del settore pubblico) in questi paesi è decisiva per la creazione di un quadro giuridico trasparente e per il buon funzionamento del mercato interno dopo l'adesione.

### 1.1. Esperimenti nell'ambito di progetti concreti

Il settore pubblico raccoglie e produce una notevole quantità di informazioni, gran parte delle quali rivestono interesse per i singoli e per le imprese e possono essere dunque utilizzate come base per la creazione di servizi di informazione a valore aggiunto da parte dell'industria dei contenuti. Esistono tuttavia numerosi ostacoli che impediscono di trasformare questo potenziale in prodotti e servizi utilizzabili. Siffatti ostacoli sono fonte di incertezze che a loro volta risultano in mancati di investimenti sia da parte del settore pubblico che di quello privato, con abbassamento del livello dei servizi per gli utilizzatori. Progetti esemplari in materia di buone pratiche, che consentano di individuare i principali problemi concreti nell'ambito della cooperazione tra pubblico e privato, potranno riequilibrare la situazione. Tali progetti, oltre a garantire un ampio accesso alle informazioni in una molteplicità di lingue sulle reti globali, favoriranno la cooperazione tra pubblico e privato fungendo da catalizzatori per ulteriori sviluppi in questo settore.

Nell'ambito del programma INFO2000 sono state avviate azioni preliminari di finanziamento di alcuni progetti pilota e di dimostrazione. Visto l'enorme potenziale di questo settore, gli esperimenti di collaborazione tra pubblico e privato finalizzati alla valorizzazione delle informazioni del settore pubblico di interesse europeo proseguiranno anche in futuro. Con questa linea di azione verrà promosso l'uso delle applicazioni relative alle tecnologie linguistiche nell'ambito delle amministrazioni degli Stati membri degli enti locali, delle istituzioni pubbliche, delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni dell'Unione europea.

I progetti affronteranno i principali ostacoli che intralciano lo sviluppo di un mercato unico nel campo delle informazioni del settore pubblico, ad esempio l'eventuale necessità di norme comuni (come nel caso dei metodi di raccolta di dati) o la necessità di una politica dei prezzi trasparente per quanto riguarda l'accesso alle informazioni del settore pubblico e il loro utilizzo nei vari Stati membri. Questo obiettivo sarà perseguito in settori di interesse pubblico quali il patrimonio culturale, la sanità o l'istruzione, ma anche nell'ambito di interessi più commerciali, quali l'informazione geografica, gli affari, l'ambiente o il turismo.

Sarà incoraggiata l'utilizzazione di tecnologie diverse ed emergenti (ad esempio comunicazioni mobili).

Inoltre, nell'ambito della presente linea di azione sono previsti anche progetti che facilitino il collegamento tra l'industria dei contenuti e gli organismi del settore pubblico nei paesi candidati all'adesione, allo scopo di migliorare l'accesso ad affidabili informazioni del settore pubblico per le imprese e i cittadini.

## 1.2. Raccolte di dati digitali a livello europeo

I progetti pilota di cui al punto 1.1 coprono normalmente una ridotta area geografica in Europa. Occorrerà favorire la presenza sulle reti globali di set di dati coerenti di informazioni raccolte e detenute dal settore pubblico, utilizzati in comune da un vasto numero di Stati membri. L'assenza di set di dati completi a livello europeo rappresenta in effetti uno dei maggiori ostacoli allo sfruttamento dei contenuti. Pertanto, oltre ai progetti sperimentali verrà incentivata la creazione di raccolte di dati a livello europeo mediante un sostegno finanziario per iniziative concernenti lo sviluppo di metadati paneuropei per la gestione delle informazioni del settore pubblico e tramite progetti per la raccolta di informazioni che prevedano la partecipazione di numerosi Stati membri dell'Unione europea. Questi lavori saranno condotti tenendo conto delle disposizioni di diritto comunitario in materia di protezione dei dati.

Ad esempio, un siffatto progetto potrebbe servire a collegare e armonizzare i dati degli enti cartografici nazionali.

L'interesse e l'impegno del settore pubblico come del settore privato saranno decisivi ai fini della selezione del tipo di dati e dei settori da includere nei progetti, così come il contributo di questi ultimi al conseguimento di obiettivi di interesse pubblico, tra l'altro in campo culturale, sociale e in materia di istruzione.

## 2. INCREMENTARE LA PRODUZIONE DEI CONTENUTI IN UN CONTESTO MULTILINGUISTICO E MULTICULTURALE

Per sviluppare un mercato di massa europeo dei prodotti e dei servizi in linea e per una maggiore diffusione dei contenuti europei in altre regioni è essenziale fornire un sostegno adeguato che favorisca l'accesso alle informazioni e la loro divulgazione in una dimensione multilingue e transculturale. Gli aspetti tecnologici di questo processo vengono già affrontati nell'ambito del Quinto programma quadro. Le attività di RST però non affrontano un aspetto fondamentale, ossia come tradurre il progresso tecnologico in un incremento del potenziale commerciale e della capacità di penetrazione del mercato, comprese nuove possibilità di esportazione.

Il programma previsto favorirà e sosterrà azioni che promuovano la collaborazione tra le imprese europee nel settore dei contenuti e nel settore linguistico, contribuendo così a migliorare la capacità competitiva di entrambi. Queste azioni si configurano come una continuazione naturale di quelle già svolte nell'ambito del programma innovativo SIML, con un necessario adeguamento alla realtà caratterizzata da un ambiente sempre più digitalizzato e globalizzato. Verrà data la priorità alle PMI e alle imprese in fase di avvio, alle esigenze degli utenti così come alle lingue meno diffuse nell'Unione europea e a quelle dei paesi candidati all'adesione.

I progetti di dimostrazione e di infrastrutture saranno integrati da azioni mirate di accompagnamento volte ad attestare le migliori pratiche, promuovere gli scambi e accrescere la consapevolezza, nonché ad ottenere un arricchimento reciproco delle attività industriali, professionali e nazionali nel settore in questione.

### 2.1. Promozione di nuove partnership e adozione di strategie a favore del multilinguismo e della pluralità culturale

Questa parte della linea di azione si prefigge in generale di promuovere la competitività delle imprese europee dei settori dei contenuti e linguistico, soprattutto le PME innovative e le nuove società, e di fornire loro migliori opportunità di mercato potenziando in tal modo la presenza multilinguistica e multiculturale dell'Europa sulle reti globali. I partecipanti a queste azioni possono essere:

- operatori commerciali di contenuti (creatori, progettisti, ideatori e distributori di pacchetti) che intendono ampliare la loro offerta (ad esempio portali web e servizi mobili) e accedere a nuovi mercati,
- operatori industriali di contenuti che intendono stabilire o rafforzare la loro presenza nel settore del commercio elettronico (ad esempio marketing e vendita al dettaglio su web).

Si prevede che tali azioni riguardino, tra l'altro:

- progetti relativi allo sfruttamento multilinguistico delle informazioni nel settore pubblico, in connessione con la linea di azione n. 1,
- progetti che favoriscono il collegamento delle conoscenze nei settori della produzione culturale, dell'istruzione, del commercio e della tecnologia.

I fornitori e i distributori di contenuti, sia del settore privato che di quello pubblico, saranno incentivati a sviluppare prodotti e servizi da offrire al pubblico in un maggior numero di lingue, e ciò lungo tutta la catena di produzione: dalla progettazione fino ai sistemi autore (authoring) e alla pubblicazione. I fabbricanti di tecnologie dell'informazione e gli operatori di telecomunicazioni verranno incoraggiati a fornire piattaforme e canali di distribuzione che favoriscano la disponibilità di informazioni multilingue e la diffusione di contenuti rispondenti alle esigenze culturali delle comunità bersaglio. I fornitori di servizi linguistici saranno incoraggiati ad adattare i propri prodotti in modo da soddisfare una clientela in espansione nel settore dei contenuti.

Si noti che gli aspetti linguistici assumono particolare rilevanza dal momento in cui si prospetta di estendere il programma ad altre aree geografiche, nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

## 2.2. Consolidamento dell'infrastruttura linguistica

L'esistenza di un'adeguata infrastruttura linguistica è una premessa per poter creare, adattare e utilizzare tempestivamente e in modo efficace in termini di costo una gamma di contenuti multilingue. Ciò costituisce la base strutturale di ogni attività di internazionalizzazione e localizzazione continuativa, soprattutto per le lingue meno diffuse, per le quali gli incentivi forniti dalle forze di mercato sono spesso insufficienti. Rafforzare l'infrastruttura linguistica europea implica la creazione di una piattaforma aperta che comprenda risorse multilingui e interoperabili, quali glossari e ontologie plurilingui, memorie di traduzione e raccolte terminologiche, nonché strumenti connessi, ad esempio la traduzione semiautomatica. Queste risorse devono essere raggruppate per formare repertori di facile accesso che possano a loro volta essere utilizzati dai fornitori e dai distributori di contenuti, così come dai fornitori di servizi linguistici.

Questa parte della linea di azione comporterà iniziative generali a favore di:

- centri linguistici: collegamento in rete di centri di dati a livello regionale, nazionale e di temi/discipline specifici, integrati da sistemi di interrogazione di facile utilizzo, servizi in linea di riferimento e di intermediazione, assistenza all'utente e test degli strumenti linguistici, accordi quadro e norme tecniche che consentano agli operatori interessati dei settori pubblico e privato di condividere e riutilizzare le risorse esistenti e quelle che saranno disponibili nell'immediato futuro,
- sperimentazione con strumenti di tecnologia dell'informazione: integrazione e prove sul campo di strumenti software che si avvalgono di Internet nel gestire la localizzazione dei contenuti e il flusso di lavoro; produzione in collaborazione, uso e manutenzione dei repertori linguistici distribuiti; interrogazioni translinguistiche e raccolta di contenuti digitali,
- nuove risorse: creazione e diffusione transnazionale di nuovi insieme di dati relativamente alle lingue e discipline per le quali non sono disponibili risorse adeguate e laddove gli incentivi forniti dalle forze del mercato si sono dimostrati insufficienti per risolvere il problema.

Progetti e altre azioni inerenti a quest'ultimo punto riguarderanno, in via prioritaria, le lingue meno diffuse nell'Unione europea e quelle dei paesi candidati all'adesione. Potranno essere intraprese azioni specifiche incentrate sulle lingue dei maggiori partner commerciali dell'UE, se ciò sarà giustificato dagli interessi della Comunità e dalle possibilità di esportazione. Inoltre sarà fornito un idoneo supporto per la formazione industriale improntata alla collaborazione nella prospettiva di ovviare alle carenze attuali e prevedibili di competenze specialistiche.

## 3. AUMENTARE IL DINAMISMO DEL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI

La frammentazione del mercato dei contenuti digitali e il conseguente clima di incertezza che regna tra gli operatori possono sfociare nell'inerzia e nel blocco degli investimenti, con un impatto negativo sulla crescita economica e l'occupazione. Al fine di incentivare nuove iniziative e nuovi investimenti e migliorare il contesto globale in cui agiscono gli operatori del mercato dei contenuti digitali, occorre pertanto sostenere lo sviluppo di uno scenario comune, l'accesso al capitale di rischio nelle forme disponibili sul mercato e l'approccio europeo armonizzato alla gestione dei diritti in linea per la produzione multimediale.

### 3.1. Un ponte tra le imprese che producono contenuti digitali e mercati dei capitali

Le imprese che producono contenuti riscontrano difficoltà particolari nell'accesso ai capitali di rischio necessari per sviluppare nuove applicazioni di contenuti digitali e potenziarne le capacità innovative. Occorrono azioni correttive per migliorare tale accesso allo scopo di sfruttare pienamente il potenziale e migliorare le opportunità commerciali delle imprese europee produttrici di contenuti digitali, in termini di creatività, valorizzazione del retaggio culturale europeo, modelli di business, applicazioni innovative, sistemi multimediali mobili, ecc. Queste azioni saranno complementari rispetto ad altri programmi comunitari e nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Per incentivare lo scambio di informazioni e migliori pratiche queste azioni si incentreranno sul sostegno alla divulgazione delle competenze professionali di esponenti del mondo accademico, di esperti della formazione e della nuova economia, relative ad esempio alla gestione e all'amministrazione, nonché sulla diffusione dei sistemi di istruzione e formazione a distanza. Le attività saranno di natura sperimentale e si prefiggeranno di ricercare soluzioni nuove per coniugare idee e finanziamenti.

### 3.2. Diritti di proprietà intellettuale degli operatori del mercato dei contenuti digitali

La gestione dei diritti di proprietà intellettuale fra titolari, produttori di nuovi servizi e prodotti digitali e altre parti attive della catena del valore è fondamentale per lo sviluppo delle imprese produttrici di contenuti. Il buon funzionamento del settore dei contenuti dipende in gran parte direttamente dall'efficienza e dall'efficacia dei sistemi di gestione dei diritti relativi al multimediale. L'integrazione e la capacità interoperativa dei servizi di gestione specializzati utilizzati a livello europeo sono già state incentivate nell'ambito del programma INFO2000 mediante studi di fattibilità, sviluppo di prototipi, norme e sistemi pilota. Occorrono tuttavia ulteriori aiuti per armonizzare il sistema europeo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Le azioni future saranno dunque incentrate sull'approfondimento dei progetti pilota concernenti la gestione dei diritti relativi al multimediale, sul sostegno alla creazione di centri europei per la gestione di tali diritti e su misure specifiche di sostegno a favore dei paesi candidati, dei settori meno avanzati e delle applicazioni specifiche per il settore pubblico.

### 3.3. Sviluppo e condivisione di uno scenario comune

La definizione di uno scenario degli sviluppi futuri condivisa dal pubblico e dal privato ridurrà le incertezze e accelererà la realizzazione di iniziative concrete e di investimenti. È importante che gli operatori del mercato e il settore pubblico continuino a interagire collaborando al processo di proiezione degli scenari futuri. L'osservazione costante e regolare degli sviluppi convergenti dei mercati dell'industria dei contenuti e del settore linguistico, in stretto rapporto con gli operatori, contribuirà a formare una base di informazioni necessarie per aggiornare il processo di proiezione dello scenario.

L'azione mirerà a definire e raccogliere i pertinenti dati statistici, a individuare e promuovere le migliori pratiche europee, a sviluppare e aggiornare un'analisi comparativa costante con i paesi terzi.

Per l'esecuzione del programma sono previste azioni di sostegno destinate alla divulgazione dei risultati (ad esempio mediante pubblicazioni, siti Internet, conferenze e progetti di dimostrazione) e studi strategici volti a mettere in luce fenomeni di mercato emergenti.

---

## ALLEGATO II

### RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Migliorare accesso alle informazioni del settore pubblico e svilupparne l'utilizzazione	40-45 %
2. Incrementare la produzione dei contenuti in un contesto multilinguistico e multiculturale	40-45 %
3. Aumentare il dinamismo del mercato dei contenuti digitali	10-15 %

---

## ALLEGATO III

## STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.
  2. Il programma è svolto mediante azioni indirette possibilmente in compartecipazione finanziaria.
  3. La selezione dei progetti in compartecipazione finanziaria avviene di norma mediante inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il contenuto di tali inviti verrà definito in stretta consultazione con gli esperti del settore e conformemente alle procedure di cui all'articolo 5 della decisione. Principale criterio di selezione dei progetti presentati sarà il contributo che essi potranno offrire al raggiungimento degli obiettivi del programma.
  4. Alla domanda di finanziamento comunitario occorre allegare, se del caso, un piano finanziario che elenchi tutte le voci che compongono la base di finanziamento del progetto, compreso l'apporto richiesto alla Comunità e i finanziamenti o le sovvenzioni richiesti presso altre fonti.
  5. La Commissione può anche applicare sistemi di finanziamento più flessibili degli inviti a presentare proposte allo scopo di incentivare forme di collaborazione che coinvolgano soprattutto le PMI e gli organismi delle regioni meno favorite, oppure per finanziare altre attività di esplorazione in vari settori del mercato dei contenuti multimediali. Questi sistemi potrebbero diventare permanenti.
  6. Le disposizioni dettagliate relative alle procedure di cui al punto 3 verranno specificate previa consultazione del comitato di cui all'articolo 4 della presente decisione, in base al disposto dell'articolo 5 della stessa e conformemente ai regolamenti finanziari. Tali disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
  7. I progetti finanziati interamente dalla Commissione a titolo di contratti di studio e di servizi sono attuati mediante bandi di gara conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore. Per maggiore trasparenza, il programma di lavoro verrà pubblicato e trasmesso agli organismi interessati.
  8. Per l'attuazione del programma la Commissione svolgerà anche attività preparatorie, di accompagnamento e di sostegno destinate al raggiungimento degli obiettivi generali del programma e delle finalità specifiche di ciascuna linea di azione. Trattasi di attività quali: studi e consulenze a sostegno del programma; azioni preliminari di preparazione di attività future; misure destinate a favorire la partecipazione al programma e l'accesso ai risultati ottenuti; pubblicazioni e attività di divulgazione, promozione e sfruttamento dei risultati mediante opuscoli, pubblicazioni in formato elettronico (CD-ROM, DVD, siti web, ecc.), partecipazione a manifestazioni, preparazione di materiale destinato alla stampa, ecc.; analisi delle possibili ripercussioni socioeconomiche del programma; attività di sostegno tra cui la diffusione dell'uso di norme in materia di contenuti digitali e promozione delle competenze a livello europeo.
  9. Sui prodotti ottenuti con i progetti finanziati nel quadro del programma deve essere esplicitamente menzionato il finanziamento comunitario ottenuto.
-